



Prot. 33694/RU

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) riguardante la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità, tra l'altro, degli operatori qualificati operatori professionali e rappresentanti fiscali, concernenti l'attività svolta nel settore dei prodotti energetici, a norma degli artt. 8, 9 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 52047/UD del 21 novembre 2008 di integrazione e modifica della Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007;

Valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti connessi all'invio telematico dei dati in argomento, tramite la trasmissione in un'unica scadenza mensile da parte dei rappresentanti fiscali e degli operatori professionali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 52047/UD del 21 novembre 2008 trasmettono **mensilmente**, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell'art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 e prot. 52047/UD del 21 novembre 2008 non espressamente modificate dalla presente.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 marzo 2009

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA
Giuseppe Peleggi

